

# GAZZETTA



# UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 31 agosto 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO  
DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

### SOMMARIO

#### LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 agosto 1982, n. 621.

Modifica della legge 8 luglio 1977, n. 406, recante modifiche all'art. 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70, concernente disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente . . . Pag. 6151

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
30 aprile 1982, n. 622.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo . . . . . Pag. 6151

#### DECRETI MINISTERIALI

##### Ministero del tesoro

DECRETO 10 agosto 1982.

Modificazioni allo statuto del Monte di credito su pegno di Crema, di seconda categoria . . . . . Pag. 6152

DECRETO 10 agosto 1982.

Modificazioni allo statuto del Monte di credito su pegno e cassa di risparmio di Faenza di prima categoria.  
Pag. 6152

DECRETO 10 agosto 1982.

Modificazione allo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il Banco di Sicilia, in Palermo.  
Pag. 6153

DECRETO 10 agosto 1982.

Modificazioni allo statuto del Monte di credito su pegno di Rovigo, di prima categoria . . . . . Pag. 6154

##### Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

DECRETO 30 marzo 1982.

Autorizzazione alla emissione, nel 1982, di un aerogramma postale ordinario . . . . . Pag. 6154

#### DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 29 giugno 1982, n. 623.

Approvazione del nuovo statuto dell'Accademia nazionale di agricoltura, in Bologna . . . . . Pag. 6154

#### COMUNITA' EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee . . . . . Pag. 6155

#### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione. (Durata dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno) . . . . . Pag. 6156

Ministero del bilancio e della programmazione economica - Comitato interministeriale per la programmazione economica:

Deliberazione 29 luglio 1982. Regime di sorveglianza del prezzo delle carni bovine fresche . . . . . Pag. 6157

Provvedimenti concernenti la legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici e le successive modificazioni ed integrazioni . . . . . Pag. 6158

Riparto fondi alle regioni delle risorse finanziarie ai sensi della legge 27 ottobre 1951, n. 1208 . . . . . Pag. 6158

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . . Pag. 6158

Ministero della pubblica istruzione: Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento Pag. 6160

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 6161

**CONCORSI ED ESAMI**

**Presidenza del Consiglio dei Ministri:** Nuove disposizioni in materia di assunzione temporanea di personale straordinario, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971. n. 276, presso la Direzione generale delle informazioni, della editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica . . . . . Pag. 6162

**Ministero dell. pubblica istruzione:** Concorso a due posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi della Tuscia di Viterbo . . . . . Pag. 6164

**Ospedale di S. Agata Militello:** Concorso ad un posto di primario di medicina . . . . . Pag. 6164

**Regione Emilia-Romagna - Unità sanitaria locale n. 9, in Reggio Emilia:** Concorso ad un posto di aiuto di malattie infettive . . . . . Pag. 6164

**Regione Emilia-Romagna - Unità sanitaria locale n. 23, in Imola:** Concorso a due posti di primario di chirurgia generale . . . . . Pag. 6164

**CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA** Pag. 6164

**SUPPLEMENTI ORDINARI**

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 239 DEL 31 AGOSTO 1982:

**MINISTERO DELLE POSTE  
E DELLE TELECOMUNICAZIONI**

DECRETO 16 luglio 1982.

**Approvazione del nuovo testo del piano regolatore telefonico nazionale.**

**(4033)**

DECRETO 16 luglio 1982.

**Approvazione del nuovo testo del piano regolatore telegrafico nazionale.**

**(4034)**

# LEGGI E DECRETI

**LEGGE 25 agosto 1982, n. 621.**

**Modifica della legge 8 luglio 1977, n. 406, recante modifiche all'art. 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70, concernente disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

L'articolo unico della legge 8 luglio 1977, n. 406, è sostituito dal seguente:

« La disciplina stabilita all'articolo 32, primo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, non opera nei confronti dei componenti dei consigli di amministrazione degli enti pubblici, per i quali le leggi istitutive, i regolamenti o gli statuti prevedano l'elezione degli amministratori da parte degli iscritti, soci od associati, tanto in forma diretta quanto attraverso elezione di secondo grado ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Selva di Val Gardena, addì 25 agosto 1982

PERTINI

SPADOLINI

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**  
30 aprile 1982, n. 622.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Palermo e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;  
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 112, relativo al corso di laurea in materie letterarie, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

epigrafia latina;  
didattica del latino;  
storia della lingua latina;  
filologia latina;  
letteratura latina cristiana;  
letteratura latina medievale;  
storia economica;  
storia della Sicilia;  
geografia storica;  
antropologia culturale;  
filosofia del linguaggio;  
filosofia della politica;  
storia della filosofia antica;  
storia e critica del cinema;  
storia del giornalismo;  
geografia umana.

Art. 2.

Nell'art. 113, relativo al corso di laurea in pedagogia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

educazione degli adulti;  
filosofia dell'educazione;  
metodologia didattica;  
pedagogia comparata;  
pedagogia speciale;  
pedagogia sperimentale;  
filosofia della politica;  
storia della filosofia antica;  
filosofia del linguaggio;  
filosofia della scienza;  
logica;  
sociologia urbana e rurale;  
antropologia culturale;  
geografia umana;  
teoria della personalità;  
psicologia dinamica;  
teoria e tecnica dei test;  
psicologia delle arti;  
storia del giornalismo.

**Art. 3.**

Nell'art. 114, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

psicolinguistica;  
filologia slava;  
geografia regionale;  
filosofia del linguaggio;  
metodologia e didattica degli audiovisivi;  
antropologia culturale;  
storia e critica del cinema;  
storia del giornalismo;  
geografia umana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA  
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1982  
Registro n. 102 Istruzione, foglio n. 210

**DECRETI MINISTERIALI****MINISTERO DEL TESORO**

DECRETO 10 agosto 1982.

**Modificazioni allo statuto del Monte di credito su pegno di Crema, di seconda categoria.**

**IL MINISTRO DEL TESORO**

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di Crema, di seconda categoria, con sede in Crema (Cremona);

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del predetto Monte in data 14 ottobre 1981;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;  
Ritenuta l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 21 dello statuto del Monte di credito su pegno di Crema, di seconda categoria, con sede in Crema, in conformità del seguente testo:

« Il limite minimo dei prestiti è di L. 2.000, il massimo di L. 1.500.000.

Nel caso di insufficiente disponibilità di fondi avranno la preferenza i prestiti per somme minori ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1982

*Il Ministro: ANDREATTA*

(4222)

DECRETO 10 agosto 1982.

**Modificazioni allo statuto del Monte di credito su pegno e Cassa di risparmio di Faenza di prima categoria.**

**IL MINISTRO DEL TESORO**

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno e Cassa di risparmio di Faenza di prima categoria, con sede in Faenza;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione del predetto Monte in data 15 ottobre 1981 e 11 febbraio 1982;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;  
Ritenuta l'urgenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 9, 10, 14, 16, 17, 19, 20, 33, 38, 40, 41, 43, 44, 45 e 47 dello statuto del Monte di credito su pegno e Cassa di risparmio di Faenza di prima categoria, con sede in Faenza, in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1982

*Il Ministro: ANDREATTA*

**TESTO DELLE MODIFICAZIONI**

Art. 9, comma primo. — Al presidente, al vice-presidente ed agli altri componenti il consiglio si potrà corrispondere per l'intervento alle adunanze del consiglio, del comitato, di commissioni di sconto e di eventuali altre commissioni, nonché per le prestazioni connesse ad esigenze di servizio previste da norme regolamentari interne — oltre al rimborso delle spese — una medaglia di presenza. Per il presidente ed il vice-presidente la misura della medaglia di presenza sarà fissata con decreto del Ministro del tesoro. Per gli altri consiglieri la medaglia di presenza sarà stabilita dal consiglio di amministrazione, con l'osservanza delle istruzioni emanate in materia dall'organo di vigilanza.

Art. 10. — Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione dell'istituto ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

(*Omissis*).

4) sulla nomina, sul trattamento economico, sul collocamento in aspettativa e sul collocamento in quiescenza del direttore generale, del vice direttore generale, dei dirigenti e dei funzionari, nonché sulle promozioni alle categorie medesime e nell'ambito delle categorie stesse, e sulle punizioni più gravi da applicarsi in conformità dei vigenti contratti di lavoro;

(*Omissis*).

7) sulla nomina e sul turno dei consiglieri che dovranno far parte del comitato, con le modalità previste al successivo art. 14, dei componenti delle commissioni di sconto e di quelle consultive;

(*Omissis*).

9) sull'ammontare delle medaglie di presenza da corrispondersi ai membri del consiglio, del comitato e delle commissioni e sulla retribuzione del collegio sindacale con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza, salvo quanto disposto dall'art. 9 per la determinazione della misura delle medaglie di presenza da corrispondere al presidente ed al vice-presidente;

(*Omissis*).

15) sulla vendita, sugli acquisti e sulla permuta di immobili nonché sulle locazioni con canone annuale superiore a L. 3.000.000 o durata superiore a quella minima prevista dalle leggi vigenti;

16) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive il cui valore sia indeterminato o superi l'importo di L. 10.000.000;

(Omissis).

19) sulle transazioni relative a crediti di importo superiore a L. 5.000.000;

20) sull'eventuale nomina di rappresentanti dell'istituto in seno agli organi amministrativi e sindacali di società, consorzi ed enti al cui capitale l'istituto partecipa ed in quelle altre associazioni, organizzazioni ed enti in genere a cui è chiamato a provvedere.

Art. 14. — Il comitato, per la cui costituzione è richiesto il voto favorevole di due terzi dei consiglieri presenti o almeno la metà dei consiglieri in carica, si compone del presidente, del vice-presidente, di un consigliere e del direttore generale. I consiglieri si avvicendano in seno al comitato secondo i turni stabiliti dal consiglio a norma dell'art. 10, punto 7), del presente statuto.

Con la stessa maggioranza di voto prevista al primo comma il consiglio potrà in ogni momento deliberare la cessazione delle funzioni del comitato.

Art. 16, comma primo. — Il comitato si aduna, di regola, una volta la settimana ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o uno dei suoi membri ne faccia richiesta. Le modalità di convocazione sono stabilite dal consiglio.

Art. 16, ultimo comma. — Per la compilazione e la firma dei verbali di ciascuna adunanza si applicano le corrispondenti norme di cui all'art. 12.

Art. 17, ultimo comma. — Il presidente può, con il parere favorevole del consiglio, delegare, di volta in volta e per singoli affari o in via permanente e fino ad eventuale revoca per determinati atti o categorie di atti, chi lo sostituisca nella rappresentanza dell'istituto.

Art. 19. — Il direttore generale:

(Omissis).

d) provvede ad istruire gli affari ed a sottoporli, con apposita relazione da lui firmata, alle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del comitato ed esegue e fa eseguire le deliberazioni stesse;

(Omissis).

Art. 20. — Il direttore generale è coadiuvato dal vice direttore generale, al quale potrà demandare, in via ordinaria, anche particolari mansioni.

In caso di assenza o di impedimento del direttore generale, le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore generale o, in caso di assenza o di impedimento anche di questi, nell'ordine da un dirigente o da un funzionario all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova della di lui assenza o impedimento.

Art. 33, comma primo. — Delle variazioni dei tassi di interesse sarà data notizia mediante affissione del relativo provvedimento agli albi dell'istituto.

Art. 38. — I capitali amministrati dall'istituto sono impiegati nei modi seguenti:

(Omissis).

c) partecipazioni all'istituto di emissione, all'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, agli istituti speciali di credito abilitati ad operare nella zona di competenza dello istituto, nonché ad enti creati o promossi dallo Stato o dalle regioni o ai quali lo Stato o le regioni commettono particolari incarichi o funzioni di interesse generale;

(Omissis).

m) sconto di buoni del Tesoro ordinari o di cedole dei titoli di cui alla lettera a), con scadenza non superiore a dodici mesi;

Art. 40. — L'istituto può anche effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato) quando trattasi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria ed indiscussa solvibilità, entro i seguenti limiti di importo: 10% e 5% del patrimonio, salvo deroga per importi maggiori da chiedere all'organo di vigilanza, per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

Art. 41, comma terzo. — Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai diciotto mesi, ma possono essere rinnovate.

Art. 43, ultimo comma. — I beni dati in garanzia dovranno essere coperti da polizza di assicurazione, rilasciata da compagnia beneviva dall'istituto, contro i danni dell'incendio e del fulmine, ove si tratti di edifici o boschi, vincolata a favore dell'istituto; essi dovranno essere idonei a produrre reddito certo e continuativo dall'inizio del periodo di ammortamento.

Art. 44, comma primo. — Le operazioni ipotecarie in forma di mutuo dovranno essere ammortizzate con rate semestrali costanti in un periodo massimo di anni venti, compreso l'eventuale periodo di preammortamento, la cui durata non potrà comunque essere superiore a due anni.

Art. 45, comma secondo. — I mutui chirografari di cui alla lettera f) dell'art. 38 debbono essere rimborsati a rate fisse di ammortamento e la loro durata non potrà eccedere gli anni 20, a prescindere dall'eventuale preammortamento.

Art. 47. — Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

(Omissis).

g) operazioni di credito di cui all'art. 40 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 14 per cento e 14 per cento dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per fidi a favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato, salvo deroga da chiedere allo organo di vigilanza.

(4217)

DECRETO 10 agosto 1982.

**Modificazione allo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il Banco di Sicilia, in Palermo.**

#### IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 16 ottobre 1975, n. 492, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7;

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Vista la legge 10 febbraio 1981, n. 23;

Visto lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità presso il Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo;

Viste le deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione del predetto « Banco » in data 28 ottobre 1981 e 3 febbraio 1982 e dal consiglio generale in data 21 aprile 1982;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge bancaria;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 5 dello statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il Banco di Sicilia, in conformità del seguente testo:

« Il patrimonio della sezione è formato:

- 1) dal fondo di dotazione;
- 2) dalle riserve.

Il fondo di dotazione è costituito dalla somma di lire 45.000.000.000 (quarantacinquemiliardi), assegnata dal Banco di Sicilia.

Alla costituzione delle riserve si provvederà con l'accantonamento di parte degli utili annuali in armonia al seguente art. 10. ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1982

(4205)

*Il Ministro:* ANDREATTA

DECRETO 10 agosto 1982.

**Modificazioni allo statuto del Monte di credito su pegno di Rovigo, di prima categoria.**

#### IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di Rovigo, di prima categoria, con sede in Rovigo;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione del predetto Monte in data 17 settembre 1980 e 21 novembre 1980;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima seduta ai sensi dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 7, secondo comma, lettera *b*), 45, ultimo comma e 47, primo comma, lettere *a*) e *b*), dello statuto del Monte di credito su pegno di Rovigo di prima categoria, con sede in Rovigo, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1982

*Il Ministro:* ANDREATTA

#### TESTO DELLE MODIFICAZIONI

Art. 7, secondo comma:

(*Omissis*).

*b*) gli amministratori della regione, provincia e comune;

Art. 45, ultimo comma. — Le aperture di credito in conto corrente di che alle lettere *e*), *l*) ed *o*) del ripetuto art. 38 potranno avere una durata massima di diciotto mesi, salva la possibilità, alla scadenza, di una o più rinnovazioni.

Art. 47, primo comma:

*a*) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecarie di cui alla lettera *d*) dell'art. 38: complessivamente 20% dello ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

*b*) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 38: complessivamente 12% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

(*Omissis*).

(4226)

## MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 30 marzo 1982.

**Autorizzazione alla emissione, nel 1982, di un aerogramma postale ordinario.**

IL MINISTRO  
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI  
DI CONCERTO CON  
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 1982, con il quale sono state apportate modifiche alle tariffe postali per l'estero;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nel 1982, un aerogramma postale ordinario, da L. 450;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1549 del 16 marzo 1982;

Decreta:

#### Articolo unico

E' autorizzata l'emissione, nel 1982, di un aerogramma postale ordinario, da L. 450.

Con successivo decreto verranno determinate le caratteristiche di detto aerogramma.

Il presente decreto verrà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1982

*Il Ministro*  
*delle poste e delle telecomunicazioni*  
GASPARI

*Il Ministro del tesoro*

ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1982

Registro n. 24 Poste, foglio n. 148

(3936)

## DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 29 giugno 1982, n. 623.

**Approvazione del nuovo statuto dell'Accademia nazionale di agricoltura, in Bologna.**

N. 623. Decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1982, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, viene approvato il nuovo statuto dell'Accademia nazionale di agricoltura, in Bologna.

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1982

Registro n. 22 Beni culturali, foglio n. 32

# COMUNITÀ EUROPEE

## Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2260/82 della commissione, del 16 agosto 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2261/82 della commissione, del 16 agosto 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2262/82 della commissione, del 16 agosto 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2263/82 della commissione, del 16 agosto 1982, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federativa socialista di Jugoslavia sul commercio dei tessuti.

Informazione relativa all'adesione di Antigua e Barbuda alla seconda convenzione ACP-CEE.

*Pubblicati nel n. L 242 del 17 agosto 1982.*

### (222/C)

Regolamento (CEE) n. 2264/82 della commissione, del 17 agosto 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2265/82 della commissione, del 17 agosto 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2266/82 della commissione, del 12 agosto 1982, che rinvia la data di presa in consegna e modifica taluni prezzi di vendita delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 984/81.

Regolamento (CEE) n. 2267/82 della commissione, del 12 agosto 1982, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute dagli organismi d'intervento francese ed irlandese e destinate ad essere esportate.

Regolamento (CEE) n. 2268/82 della commissione, del 17 agosto 1982, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di talune varietà di prugne originarie dell'Albania.

Regolamento (CEE) n. 2269/82 della commissione, del 17 agosto 1982, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detta regione.

Regolamento (CEE) n. 2270/82 della commissione, del 17 agosto 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2271/82 della commissione, del 17 agosto 1982, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

*Pubblicati nel n. L 243 del 18 agosto 1982.*

### (223/C)

Regolamento (CEE) n. 2272/82 della commissione, del 18 agosto 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2273/82 della commissione, del 18 agosto 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2274/82 della commissione, del 18 agosto 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2275/82 della commissione, del 18 agosto 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2276/82 della commissione, del 18 agosto 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 2277/82 della commissione, del 17 agosto 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli oggetti di vestiario e loro accessori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti, delle sottovoci 42.03 A, B II e III e C della tariffa doganale comune, originari dell'Uruguay, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2278/82 della commissione, del 17 agosto 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle calzature della sottovoce 64.02 B della tariffa doganale comune, originarie dell'India, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2279/82 della commissione, del 17 agosto 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle calzature della sottovoce 64.02 B della tariffa doganale comune, originarie delle Filippine, beneficiarie delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2280/82 della commissione, del 18 agosto 1982, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pesche originarie della Jugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 2281/82 della commissione, del 18 agosto 1982, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2227/82 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di talune varietà di prugne originarie della Jugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 2282/82 della commissione, del 18 agosto 1982, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2283/82 della commissione, del 18 agosto 1982, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 2284/82 della commissione, del 18 agosto 1982, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarta gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 2014/82.

Regolamento (CEE) n. 2285/82 della commissione, del 18 agosto 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2286/82 della commissione, del 18 agosto 1982, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

*Pubblicati nel n. L 244 del 19 agosto 1982.*

### (224/C)

Regolamento (CEE) n. 2287/82 della commissione, del 19 agosto 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2288/82 della commissione, del 19 agosto 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2289/82 della commissione, del 19 agosto 1982, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2290/82 della commissione, del 19 agosto 1982, che stabilisce le modalità di applicazione delle misure complementari riservate ai titolari di contratti di magazzino a lungo termine dei vini da tavola per la campagna 1981/82.

Regolamento (CEE) n. 2291/82 della commissione, del 19 agosto 1982, relativo all'applicazione delle misure complementari riservate ai titolari di contratti di magazzino a lungo termine di taluni vini da tavola per la campagna 1981/82.

Regolamento (CEE) n. 2292/82 della commissione, del 19 agosto 1982, che modifica ed integra il regolamento (CEE) n. 2102/75 che determina la quantità di patate necessaria per la fabbricazione di una tonnellata di fecola.

Regolamento (CEE) n. 2293/82 della commissione, del 19 agosto 1982, che modifica ed integra il regolamento (CEE) n. 1603/79 che stabilisce le modalità di versamento di un premio ai fabbricanti di fecola di patate.

Regolamento (CEE) n. 2294/82 della commissione, del 18 agosto 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei Paesi terzi, per taluni prodotti originari della Jugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 2295/82 della commissione, del 12 agosto 1982, recante deroga al regolamento (CEE) n. 2319/79 per quanto riguarda i filati di cotone (categoria 1) originari della Turchia.

Regolamento (CEE) n. 2296/82 della commissione, del 19 agosto 1982, che sopprime l'importo correttore all'importazione nella Comunità a nove di pesche originarie della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 2297/82 della commissione, del 19 agosto 1982, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2298/82 della commissione, del 19 agosto 1982, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 2299/82 della commissione, del 19 agosto 1982, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Publicati nel n. L 245 del 20 agosto 1982.

(225/C)

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

### MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

#### Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione (Durata dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno).

L'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia ha redatto il testo del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 389 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 1° luglio 1982) inserendo in esso le modifiche apportate dalla legge di conversione 12 agosto 1982, n. 546 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 16 agosto 1982).

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Per comodità del lettore, all'inizio di ogni comma è indicato, tra parentesi, il numero che lo stesso occupa nell'ambito dell'articolo del testo coordinato.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge.

#### Art. 1.

##### *Durata delle disposizioni per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno*

[1] La Cassa per il Mezzogiorno ha durata fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e comunque non oltre il 31 dicembre 1982.

[2] Fino alla stessa data di cui al precedente comma continuano ad avere validità le disposizioni del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, delle successive modificazioni ed integrazioni e delle altre leggi riguardanti i territori meridionali, contenenti la indicazione del termine del 31 dicembre 1980 successivamente prorogato al 30 settembre 1981 con decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 36, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1981, n. 163, e al 30 giugno 1982 con decreto-legge 26 novembre 1981, n. 679, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1982, n. 13.

[3] Hanno inoltre validità fino alla stessa data di cui al precedente primo comma le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1979, n. 91.

[4] Il termine del 30 giugno 1982 di cui all'articolo 5, primo comma, del decreto-legge 26 aprile 1982, n. 184, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 1982, n. 379, è differito al 31 dicembre 1982. Qualora i mutui previsti dall'articolo 7, primo comma, di tale decreto-

legge non coprissero integralmente gli impegni assunti, il presidente della Cassa per il Mezzogiorno, previa autorizzazione del Ministro del tesoro, può contrarre prestiti all'estero, assistiti dalla garanzia dello Stato, con le procedure in atto presso la Cassa. Il servizio dei predetti prestiti viene assunto dal Tesoro dello Stato.

[5] Le disposizioni di cui al decreto ministeriale 6 agosto 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 11 settembre 1981, si applicano alle iniziative industriali che realizzino o raggiungano investimenti fissi non superiori a trenta miliardi di lire, per le quali alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, non siano stati ancora ultimati gli accertamenti istruttori da parte della Cassa per il Mezzogiorno.

[6] La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata, in deroga all'articolo 73 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, e sulla base della istruttoria definitiva degli istituti di credito, ad anticipare, *nella misura del 50 per cento*, il contributo in conto capitale di cui all'articolo 69 del predetto testo unico alle iniziative industriali che realizzino o raggiungano investimenti fissi non superiori a dieci miliardi di lire, localizzate nelle aree — colpite dagli eventi sismici degli anni 1980-1982 o caratterizzate dai rilevanti fenomeni di disoccupazione o di mano d'opera in cassa integrazione anche derivanti da processi di ristrutturazione — indicate dal CIPE su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

[7] Per le imprese che realizzino o raggiungano investimenti fissi compresi fra i dieci ed i trenta miliardi di lire, l'anticipazione di cui al precedente comma è corrisposta fino al 50 per cento per i primi 10 miliardi di lire e fino al 25 per cento per la parte eccedente tale importo di dieci miliardi.

[8] L'anticipazione è concessa a richiesta dell'impresa, sempre che siano stati avviati i lavori per la realizzazione della iniziativa e che tali lavori abbiano raggiunto un avanzamento non inferiore al 20 per cento dell'investimento fisso *ammesso, accertato* da una specifica perizia giurata.

[9] *Contestualmente alla richiesta di anticipazione l'operatore deve sottoscrivere specifico atto d'obbligo di restituire l'intera anticipazione, oltre agli interessi calcolati al tasso di riferimento di cui all'articolo 64 del richiamato testo unico, vigente al momento della*

restituzione, maggiorato di dieci punti, qualora gli impianti e le opere ammesse a contributo non vengano ultimati nei tempi previsti e collaudati con esito positivo.

[10] Il limite di investimenti fissi di cui al secondo comma dell'articolo 69 del medesimo testo unico è elevato da 200 a 500 milioni di lire.

[11] I soggetti cui la Cassa per il Mezzogiorno può affidare in concessione l'esecuzione delle opere di sua competenza, purché di importo superiore a 40 miliardi di lire, oltre quelli previsti dall'articolo 138, primo comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono anche società, imprese di costruzione anche cooperative, o loro consorzi, anche di altri Paesi della Comunità economica europea ed in compartecipazione con essi, idonei sotto il profilo tecnico ed imprenditoriale con preferenza, a parità di condizione, per i consorzi e le associazioni, anche temporanei, costituiti con una partecipazione non inferiore al 40 per cento, da imprese ubicate nel Mezzogiorno.

[12] La Cassa per il Mezzogiorno, nell'affidare in concessione le eventuali opere, è obbligata a seguire, nella scelta del concessionario, le disposizioni previste per il sistema degli appalti secondo schemi-tipo approvati dal CIPE su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

[13] Nei casi in cui la Cassa si avvale delle facoltà di cui sopra è autorizzata la concessione di anticipazioni pari al 25 per cento del compenso, all'atto dell'approvazione della convenzione, di un'altra anticipazione pari al 25 per cento del compenso, al momento in cui i lavori e le prestazioni eseguiti abbiano raggiunto il 25 per cento dell'importo di convenzione e di una ulteriore anticipazione, pari al 25 per cento del compenso, al momento in cui i lavori e le prestazioni abbiano raggiunto il 50 per cento dell'importo di convenzione.

[14] Non si applica la revisione dei prezzi agli importi corrispondenti alle somme anticipate.

#### Art. 2.

##### Disposizioni finanziarie

[1] Ai fini di cui al precedente articolo 1 e per l'attuazione degli interventi di competenza della Cassa per il Mezzogiorno è autorizzato, a favore della Cassa medesima, l'apporto di lire 990 miliardi per l'esercizio 1982, comprensivo della quota destinata alle spese di cui al secondo comma dell'articolo 24 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218.

[2] La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata ad assumere impegni, in eccedenza alle proprie dotazioni finanziarie ed entro il termine del 31 dicembre 1982, fino alla concorrenza dell'ulteriore importo di lire 3.000 miliardi da destinare per lire 1.000 miliardi alla realizzazione di progetti speciali, riguardanti prioritariamente: infrastrutture funzionali allo sviluppo, acque, aree metropolitane, ricerca scientifica, itinerari turistici, i cui progetti risultino pronti per l'impegno delle somme da parte del consiglio di amministrazione della Cassa al 30 settembre 1982, di infrastrutture industriali e alla concessione di incentivi industriali, sentito il comitato

dei rappresentanti delle regioni meridionali, e per lire 2.000 miliardi ai maggiori oneri per la realizzazione dei programmi già approvati.

[3] Il predetto importo di lire 3.000 miliardi è iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, a decorrere dall'anno finanziario 1983, in conto dei fondi che saranno assegnati all'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il periodo 1983-1991. Lo stanziamento da iscriverne nell'anno finanziario 1983 è determinato in lire 1.000 miliardi.

[4] La Cassa per il Mezzogiorno, previa autorizzazione del Ministro del tesoro, nei limiti dell'assegnazione di cui ai precedenti commi, per il finanziamento di iniziative rientranti nei programmi di intervento, può contrarre prestiti con la Banca europea degli investimenti, il cui onere, per capitale ed interessi, sarà assunto a carico del bilancio dello Stato, mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il controvalore netto in lire dei prestiti sarà portato a scomputo della assegnazione di cui al precedente primo comma.

[5] All'onere previsto dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1982.

[6] Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(4259)

## MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

### Deliberazione 29 luglio 1982

#### Regime di sorveglianza del prezzo delle carni bovine fresche

##### IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1968, n. 626, che ha demandato al Comitato interministeriale per la programmazione economica il compito di emanare le direttive per il Comitato interministeriale prezzi, in ordine alla determinazione dei settori economici e delle categorie di beni o servizi relativamente ai quali lo stesso C.I.P. esercita le attribuzioni di sua competenza a norma delle disposizioni vigenti;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, e successive disposizioni legislative, sulla normativa riguardante l'istituzione del C.I.P. ed il coordinamento e la disciplina dei prezzi;

Vista la propria delibera del 17 luglio 1974, nella quale si indicavano, fra i prodotti agricolo-alimentare ed i generi di largo consumo sottoposti a regime di prezzo amministrato le carni fresche bovine;

Vista la propria delibera del 29 luglio 1980 con la quale il prezzo del suddetto prodotto è stato sottoposto al regime del prezzo amministrato;

Vista la nota n. 6352 dell'11 maggio 1982 con la quale il Comitato interministeriale prezzi propone il passaggio a sorveglianza del prezzo delle carni bovine fresche;

## Delibera:

1) I prezzi delle carni bovine fresche più rappresentative al consumo sono sottoposti al regime di sorveglianza.

2) Il C.I.P. provvederà con propria deliberazione a stabilire i criteri e le modalità secondo le quali la sorveglianza va effettuata, tenendo conto in particolare dell'esigenza di pervenire ad un effettivo controllo sull'andamento dei prezzi sia all'ingrosso che al dettaglio.

A tal fine come parametro di riferimento verrà assunta la dinamica dei prezzi all'ingrosso rilevati sui mercati nazionali più significativi.

3) Il Ministro dell'industria, entro il 30 giugno 1983, riferirà al CIPE sui risultati conseguiti in relazione all'esigenza che si mantenga anche al di fuori del regime di prezzi amministrati, una dinamica dei prezzi coerente con gli obiettivi generali di riduzione dell'inflazione.

Roma, addì 29 luglio 1982

*Il Ministro del bilancio  
e della programmazione economica  
Vice Presidente del CIPE*

LA MALFA

(4271)

**Provvedimenti concernenti la legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici e le successive modificazioni ed integrazioni.**

Con deliberazione adottata nella seduta del 24 giugno 1982 il CIPE ha approvato la variazione al programma di interventi urgenti predisposto dalla regione Puglia concernente il punto 3) del programma di interventi del comune di Rocchetta S. Antonio, che viene sostituito dai seguenti punti:

3) consolidamento del centro abitato ed opere di difesa idrogeologica . L. 300.000.000

4) ripristino cimitero comunale » 200.000.000  
ferma restando la somma totale assegnata al comune, pari a L. 1.300.000.000.

(4209)

**Riparto fondi alle regioni delle risorse finanziarie ai sensi della legge 27 ottobre 1951, n. 1208**

Con deliberazione del 24 giugno 1982 il CIPE ha così ripartito tra le regioni e province autonome lo stanziamento di L. 225.452.086, di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1208:

Regioni e province autonome	Assegnazioni (in lire)
Trento	2.114.728
Bolzano	2.398.348
Valle d'Aosta	2.996.243
Piemonte	9.865.872
Lombardia	14.957.292
Veneto	9.396.559
Friuli-Venezia Giulia	4.384.960
Liguria	5.066.180
Emilia Romagna	9.452.835
Toscana	8.337.327
Umbria	4.695.903
Marche	6.022.455
Lazio	11.710.643
Abruzzo	10.336.290
Molise	7.543.280
Campania	28.577.270
Puglia	21.797.822
Basilicata	9.967.989
Calabria	16.177.944
Sicilia	26.884.360
Sardegna	12.767.786
<b>Totale</b>	<b>225.452.086</b>

Alla spesa relativa, in conto esercizio 1981, provvederà il Ministero del bilancio e della programmazione economica.

(4210)

**MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

**Provvedimenti concernenti  
il trattamento straordinario di integrazione salariale**

Con decreto ministeriale 13 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nel comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison, è prolungata di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nel comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison, è prolungata di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Benelli meccanica, in Firenze, con stabilimento in Calenzano (Firenze), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° marzo 1982 al 29 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Gam Foods di Cremona è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1979 al 3 marzo 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Gam Foods di Cremona, è prolungata al 29 giugno 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.S.D. Prodotti Smeralda in liquidazione con sede e stabilimento in Avegno (Genova) è prolungata al 16 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ipra, con sede in Torino e stabilimenti in Pianezza e S. Giorgio (Torino), è prolungata al 20 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 giugno 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pressindustria Chemical Equipment, con sede e stabilimento di Biassono (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 gennaio al 4 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21,

quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Hi-Fi Galactron International di Ariccia (Roma), è prolungata all'8 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 giugno 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Impa legatoria di Mathias Maria di Moncalieri (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 gennaio 1981 al 5 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Impa legatoria di Mathias Maria di Moncalieri (Torino), è prolungata al 4 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Impa legatoria di Mathias Maria di Moncalieri (Torino), è prolungata al 4 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tomaificio Italo Martini, con sede e stabilimento in S. Costanza (Pesaro), è prolungata al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Temsa (Gruppo CIR), con sede legale in Leini (Torino), divisione Sella-GVM, stabilimento di Corsico (Milano) e Paderno Dugnano, frazione Palazzolo Milanese (Milano), è prolungata al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. So.Gra.Me. di Napoli, è prolungata al 22 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Polisol, con sede in S. Piero e Sieve (Firenze), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 marzo 1981

al 13 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dino Baldassini, con sede e stabilimento in Prato (Firenze), è prolungata al 22 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Speci S.p.a. di Pomezia, è prolungata al 16 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Jaeger italiana nord, con sede e stabilimento in Peschiera Borromeo (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 gennaio 1982 al 4 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pietra, con sede in Brescia e stabilimenti in Omegna (Novara) e Brescia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 dicembre 1981 al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Texarco, con sede e stabilimento in Arconate (Milano), è prolungata al 1° novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Indesit, con sede legale in Rivalta Torinese (Torino) e stabilimento in Orbassano (Torino), None (Torino) e Teverola (Caserta), è prolungata al 12 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Palini industria del legno, con sede e stabilimento in Pisogne (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 marzo 1982 al 26 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.M.I. - Industrie macchine idrauliche, con sede e stabilimento in Brescia-Caionvico, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 marzo 1982 al 19 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ticosca, in liquidazione, con sede in Milano e stabilimento in Como, è prolungata al 4 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Eurosol di Nettuno (Roma), è prolungata al 27 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Eurosol di Nettuno (Roma), è prolungata al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Innocenti di Milano, è prolungata al 13 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Innocenti di Milano, è prolungata al 13 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Corsini di Roma, è prolungata al 4 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. AVIR - Aziende vetrarie italiane Ricciardi, con sede in Napoli, stabilimento di Corsico, è prolungata al 19 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vertotex, con sede e stabilimento in Vertova (Bergamo), è prolungata al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Omac Caprara, con sede e stabilimento in Germignaga (Varese), è prolungata al 13 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Organizzazione Mat-Mar di Cosenza, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 febbraio 1980 al 24 agosto 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4242)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

#### UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

*Facoltà di economia e commercio:*  
antropologia.

*Facoltà di lettere e filosofia:*  
lingua e letteratura inglese.

*Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:*  
fisica superiore.

#### UNIVERSITÀ DI MILANO

*Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:*

- 1) algebra;
- 2) ricerca operativa e gestione aziendale;
- 3) metodi per il trattamento dell'informazione.

#### II UNIVERSITÀ DI ROMA

*Facoltà di ingegneria:*

- 1) geometria II;
- 2) misure e strumentazione automatica;
- 3) teoria delle strutture;
- 4) architettura tecnica;
- 5) comunicazioni elettriche;
- 6) macchine.

#### UNIVERSITÀ DI SIENA

*Facoltà di scienze economiche e bancarie:*  
istituzioni di diritto privato.

#### UNIVERSITÀ DI TORINO

*Facoltà di farmacia:*  
chimica farmaceutica.

#### POLITECNICO DI TORINO

*Facoltà di ingegneria:*  
elettrotecnica II.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4260)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 167

## Corso dei cambi del 25 agosto 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . . . . .	1369,200	1369,200	1369,15	1369,200	1373,50	1369,15	1369,300	1369,200	1369,200	1369,20
Dollaro canadese . . . . .	1110,700	1110,700	1111,20	1110,700	1109,50	1110,60	1110,800	1110,700	1110,700	1110,70
Marco germanico . . . . .	565,250	565,250	565,70	565,250	565,15	565,20	565,320	565,250	565,250	565,25
Fiorino olandese . . . . .	515,820	515,820	516 —	515,820	514,35	515,80	515,800	515,820	515,820	515,80
Franco belga . . . . .	29,404	29,404	29,42	29,404	29,41	29,35	29,407	29,404	29,404	29,40
Franco francese . . . . .	200,870	200,870	200,90	200,870	201,65	200,85	200,870	200,870	200,870	200,85
Lira sterlina . . . . .	2417,400	2417,400	2420 —	2417,400	2408,60	2417,35	2418,150	2417,400	2417,400	2417,40
Lira irlandese . . . . .	1943,700	1943,700	1945 —	1943,700	1938,70	—	1943 —	1943,700	1943,700	—
Corona danese . . . . .	161,950	161,950	162,10	161,950	161,78	161,90	161,940	161,950	161,950	161,95
Corona norvegese . . . . .	209,490	209,490	209,65	209,490	209,10	209,50	209,530	209,490	209,490	209,50
Corona svedese . . . . .	227 —	227 —	227 —	227 —	226,80	227 —	227,120	227 —	227 —	227 —
Franco svizzero . . . . .	669,750	669,750	669,60	669,750	670,60	669,70	670,050	669,750	669,750	669,75
Scellino austriaco . . . . .	80,384	80,384	80,3950	80,384	80,36	80,40	80,399	80,384	80,384	80,40
Escudo portoghese . . . . .	16,260	16,260	16,15	16,260	16,15	16,25	16,450	16,260	16,260	16,26
Peseta spagnola . . . . .	12,523	12,523	12,53	12,523	12,52	12,50	12,525	12,523	12,523	12,52
Yen giapponese . . . . .	5,450	5,450	5,4550	5,450	5,43	5,43	5,452	5,450	5,450	5,45
E.C.U. . . . .	1331,180	1331,180	—	1331,180	—	—	1331,180	1331,180	1331,180	—

## Media dei titoli del 25 agosto 1982

Rendita 5 % 1935 . . . . .	41,350	Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1980/83 . . . . .	100,175
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83 . . . . .	89,025	» » » » 1-10-1980/83 . . . . .	99,900
» 5,50 % » » 1969-84 . . . . .	83,450	» » » » 1- 9-1981/83 . . . . .	100,050
» 6 % » » 1970-85 . . . . .	78,025	» » » » 1-10-1981/83 . . . . .	99,600
» 6 % » » 1971-86 . . . . .	75,850	» » » » 1-11-1981/83 . . . . .	99 —
» 6 % » » 1972-87 . . . . .	78,250	» » » » 1-12-1981/83 . . . . .	99,125
» 9 % » » 1975-90 . . . . .	71,825	» » » » 1- 3-1981/84 . . . . .	98,625
» 9 % » » 1976-91 . . . . .	69,625	» » » » 1- 4-1981/84 . . . . .	99,275
» 10 % » » 1977-92 . . . . .	76,600	» » » » 1- 6-1981/84 . . . . .	98,625
» 12 % (Beni Esteri 1980) . . . . .	69,175	Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983 . . . . .	98,925
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . . . . .	68,425	» » » » 18 % 1- 7-1983 . . . . .	100,075
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % . . . . .	90 —	» » » » 12 % 1-10-1983 . . . . .	93,075
» » » » Ind. 1-10-1979/82 . . . . .	99,950	» » » » 12 % 1- 1-1984 . . . . .	92,050
» » » » » 1-10-1980/82 . . . . .	99,950	» » » » 12 % 1- 4-1984 . . . . .	90,325
» » » » » 1-12-1980/82 . . . . .	99,950	» » » » 12 % 1-10-1984 . . . . .	88,150
		» » » » Nov. 12 % 1-10-1987 . . . . .	82,700

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

## Cambi medi del 25 agosto 1982

Dollaro USA . . . . .	1369,250	Corona danese . . . . .	161,945
Dollaro canadese . . . . .	1110,750	Corona norvegese . . . . .	209,510
Marco germanico . . . . .	565,285	Corona svedese . . . . .	227,060
Fiorino olandese . . . . .	515,810	Franco svizzero . . . . .	669,900
Franco belga . . . . .	29,405	Scellino austriaco . . . . .	80,391
Franco francese . . . . .	200,870	Escudo portoghese . . . . .	16,355
Lira sterlina . . . . .	2417,775	Peseta spagnola . . . . .	12,524
Lira irlandese . . . . .	1943,350	Yen giapponese . . . . .	5,451
		E.C.U. . . . .	1331,180

# CONCORSI ED ESAMI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**Nuove disposizioni in materia di assunzione temporanea di personale straordinario, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, presso la Direzione generale delle informazioni, della editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica.**

### IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 10 della legge 23 giugno 1961, n. 520;

Visto l'art. 25 cpv. della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276;

Considerato che, in virtù dell'art. 25 cpv. della citata legge n. 775 hanno cessato di avere effetto, a decorrere dal 10 novembre 1970, le disposizioni che consentivano assunzioni di personale straordinario;

Considerato che, ai sensi degli articoli 1 e 3 del cennato decreto del Presidente della Repubblica n. 276, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che avevano facoltà di assumere in base alle disposizioni abrogate del ripetuto art. 25, comma secondo, personale comunque non di ruolo, possono procedere, per esigenze di carattere eccezionale, ad assunzioni temporanee di personale straordinario per un periodo di tempo, anche discontinuo, complessivamente non superiore a novanta giorni nell'anno solare, da applicare a mansioni uniplegatizie, previa determinazione dei competenti uffici centrali presso i quali sono istituiti appositi elenchi degli aspiranti alle assunzioni di cui trattasi e nei limiti di un contingente numerico ai sensi del quinto comma del citato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 276;

Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione del predetto contingente di personale straordinario al fine di fronteggiare esigenze di carattere eccezionale ed indilazionabile di questa amministrazione derivanti dall'attuazione della legge 14 aprile 1975, n. 103 e della legge 5 agosto 1981, n. 416 che, tra l'altro, ha istituito il nuovo servizio dell'editoria e nuovi ampi compiti per l'amministrazione, anche in relazione a temporanee assenze dal servizio di personale dipendente;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 agosto 1975, registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1975, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 111, che ha istituito appositi elenchi per l'assunzione temporanea di personale straordinario presso i servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione espresso nelle adunanze dell'11 giugno 1975, verbale n. 119 e n. 143 del 26 marzo 1980;

Ritenuta l'opportunità di apportare modifiche al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 agosto 1975, sia per quel che concerne il contingente di personale da assumere, nei limiti dello stanziamento di bilancio in conformità al parere già espresso dal consiglio di amministrazione nella seduta del 26 marzo 1980, nonché per limitare il tempo di validità delle domande degli aspiranti all'assunzione verificandosi che il notevole lasso di tempo intercorrente tra la data di presentazione della domanda e la possibilità di assunzione ha determinato un numero preponderante e sempre crescente di rinunce all'assunzione stessa, con conseguente aggravio di lavoro ed aumento del costo della procedura per le assunzioni stesse;

Considerato che ai sensi dell'art. 10 della citata legge 5 agosto 1981, n. 416, l'amministrazione ha assunto la denominazione di Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica;

Decreta:

### Art. 1.

Gli appositi elenchi istituiti per le assunzioni temporanee di personale a norma del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, presso l'ufficio del personale e degli affari generali del servizio informazioni e dell'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri si intendono istituiti presso l'ufficio del personale e degli affari generali della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'iscrizione in detti elenchi ha validità per un anno decorrente dalla data di presentazione della domanda relativa, e ciò anche per le domande presentate in data anteriore alla pubblicazione del presente decreto. Restano comunque valide le domande degli aspiranti all'assunzione che abbiano sostenuto positivamente la prova pratica di dattilografia.

### Art. 2.

Il primo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 agosto 1975, citato nelle premesse, è così sostituito:

«A) Il contingente di personale straordinario da assumere ai sensi del quinto comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, è così determinato:

venti unità da assumere per l'espletamento di mansioni di dattilografia, in possesso del titolo di studio di licenza di scuola media;

venti unità da assumere per l'espletamento di mansioni della carriera ausiliaria, in possesso del titolo di studio di licenza elementare.

B) Possono presentare domanda di assunzione coloro che risultino in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti ulteriori requisiti:

- 1) cittadinanza italiana;
- 2) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 50;
- 3) buona condotta;
- 4) godimento dei diritti politici;
- 5) idoneità fisica alle mansioni per lo svolgimento delle quali viene richiesta l'assunzione.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre gli aspiranti a visita di controllo.

Non potranno essere iscritti negli elenchi coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Gli aspiranti dovranno far pervenire a questa amministrazione, esclusivamente a mezzo lettera raccomandata, domanda in carta da bollo da redigere secondo le modalità di cui allo schema allegato al presente decreto e verranno iscritti negli appositi elenchi istituiti, come sopra detto, presso l'ufficio del personale e degli affari generali dell'amministrazione stessa.

Per le unità da assumere per l'espletamento delle funzioni di dattilografia, l'assunzione è subordinata ad un giudizio di idoneità espresso, sulla base di una prova pratica, da una commissione presieduta da un funzionario con qualifica non inferiore a primo dirigente e composta da quattro membri, dei quali tre impiegati della carriera direttiva ed un impiegato della carriera esecutiva esperto nella materia. Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera di concetto».

### Art. 3.

Rimangono valide le altre norme, dettate, per le assunzioni di cui trattasi, con il già citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 agosto 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* n. 310 del 24 novembre 1975, non incompatibili o contrarie al presente decreto.

## Art. 4.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La relativa spesa graverà sul cap. 2916 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'esercizio finanziario 1982 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Roma, addì 16 aprile 1982

p. Il Presidente: COMPAGNA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1982  
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 290

Schema di domanda  
(da compilare su carta bollata)

RACCOMANDATA R.R.

Alla Direzione generale delle informazioni,  
dell'editoria e della proprietà letteraria,  
artistica e scientifica presso la Presidenza  
del Consiglio dei Ministri - Ufficio del  
personale e affari generali - Assunzioni  
temporanee - Via Po, 14 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . . (cognome  
e nome in stampatello; le donne coniugate devono aggiungere  
al proprio cognome il cognome del marito) nato a . . . . .  
(provincia di . . . . .) il . . . . . e resi-  
dente in . . . . . (provincia di . . . . .)  
via . . . . . n. . . . ., chiede di  
essere assunto alle dipendenze di codesta amministrazione, ai  
sensi degli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repub-  
blica 31 marzo 1971, n. 276, con mansioni di dattilografia (op-  
pure) della carriera ausiliaria (indicare esclusivamente una  
delle due mansioni).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

- 1) di essere cittadino italiano;
- 2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . .  
(oppure) di non essere iscritto nelle  
liste elettorali per il seguente motivo . . . . .;
- 3) di non avere procedimenti penali in corso, di non avere  
mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi  
altro procedimento penale (\*);
- 4) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . .  
. . . . . conseguito in data . . . . .  
presso . . . . .
- 5) che per quanto riguarda gli obblighi militari la sua  
posizione è la seguente . . . . .;
- 6) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego  
presso una pubblica amministrazione e di non essere stato  
dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127,  
lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo sta-  
tuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto  
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver  
conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi  
o viziati da invalidità insanabile;
- 7) di non essere stato collocato a riposo su domanda ai  
sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modifi-  
cazioni;
- 8) di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza:  
. . . . . (indicare gli eventuali titoli  
di precedenza).

Data, . . . . .

Firma . . . . .

(da autenticare da un notaio  
o dal segretario comunale)

(\*) Coloro che abbiano procedimenti penali in corso o abbiano riportato  
condanne penali dovranno farne esplicita menzione.

(4264)

# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO — 1982

Tipo	ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA
I	Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari: annuale . . . . . L. 72.000 semestrale . . . . . L. 40.000
II	Abbonamento ai fascicoli ordinari, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i supplementi ordinari con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali: annuale . . . . . L. 100.000 semestrale . . . . . L. 55.000
III	Abbonamento ai fascicoli ordinari, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i supplementi ordinari relativi ai concorsi: annuale . . . . . L. 96.000 semestrale . . . . . L. 53.000
IV	Abbonamento ai fascicoli ordinari, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali: annuale . . . . . L. 85.000 semestrale . . . . . L. 47.000
V	Abbonamento completo ai fascicoli ordinari, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a tutti i tipi dei supplementi ordinari: annuale . . . . . L. 165.000 semestrale . . . . . L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli supplementi ordinari, relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato . . . . . L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali . . . . . L. 28.000
	Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario . . . . . L. 400
	Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 450
	Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. 450

## ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . .	L. 65.000
Abbonamento semestrale . . . . .	L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.  
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Concorso a due post. di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi della Tuscia di Viterbo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sottoindicati:

Facoltà di agraria:

e) istituto di chimica agraria posti 2

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi della Tuscia - Viterbo, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove si terranno presso la facoltà di agraria a partire dal novantesimo giorno, non festivo, successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* con inizio alle ore 8,30.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi della Tuscia - Viterbo.

(4250)

## OSPEDALE DI S. AGATA MILITELLO

### Concorso ad un posto di primario di medicina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di medicina (a tempo pieno).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Agata Militello (Messina).

(565/S)

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 9, IN REGGIO EMILIA

### Concorso ad un posto di aiuto di malattie infettive

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di malattie infettive (a tempo pieno).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Reggio Emilia.

(566/S)

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 23, IN IMOLA

### Concorso a due posti di primario di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di primario di chirurgia generale (a tempo pieno).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Imola (Bologna).

(566-bis/S)

## CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 237 del 28 agosto 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

*Ospedale civile di Partinico*: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di capo-sala.

*Istituto nazionale di fisica nucleare*: Concorsi pubblici, per esami, a posti di collaboratore, operatore ed assistente nel ruolo tecnico-professionale, e a posti di assistente e archivistadattilografo, nel ruolo amministrativo.

La *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato piazza G. Verdi n. 10 Roma, e presso le Librerie Concessionarie speciali sopra indicate

ERNESTO LUPO, direttore  
VINCENZO MARINELLI, vice direttore

DINO EGIDIO MARTINA, redattore  
FRANCESCO NOCITA, vice redattore